I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4040/89 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1989

concernente l'applicazione della decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che modifica il protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando la terza convenzione ACP-CEE (1), firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 1° maggio 1986;

considerando che, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha adottato la decisione n. 1/89 che modifica il protocollo n. 1 della convenzione;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/89 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che modifica il protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DELEBARRE

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 1.